

Premialità:

si acquisisce il testo già concordato, che si integra come segue:

- la scadenza dell'applicazione delle disposizioni provvisorie è fissata contestualmente alla vigenza contrattuale;

Le parti potranno, attraverso accordi aziendali/territoriali agire sulle seguenti leve di intervento, nel rispetto delle procedure previste dal CCNL:

1. orario di lavoro;
2. compenso per prestazioni straordinarie;
3. indennità di trasferta;
4. orario multi periodale per il personale impiegato in attività accessorie per la gestione del traffico, dei veicoli e del personale viaggiante. La programmazione delle attività sarà comunicata dalla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell'applicazione, fatte salve esigenze di servizio improrogabili e dovrà avvenire all'interno dei seguenti limiti: l'orario normale giornaliero sarà ricompreso in un limite minimo di 6 ore e massimo di 10, il limite orario settimanale sarà ricompreso in un limite minimo di 30 ore e massimo di 44, fermo restando il rispetto della media di 39 ore lavorative ordinarie settimanali calcolate in un periodo di massimo 6 mesi. Nell'ambito degli stessi accordi sarà prevista una specifica indennità (le cui modalità saranno definite in sede di stesura del CCNL) per i lavoratori ai quali si applica il regime dell'orario multi periodale. Laddove tale media superi le 39 ore, le ore eccedenti saranno retribuite con la maggiorazione prevista.

Gli obiettivi degli accordi, anche alternativamente tra di loro, sono i seguenti:

- difesa dei livelli occupazionali e salariali in situazioni di difficoltà aziendale;
- sostegno agli investimenti per il rafforzamento e consolidamento delle strutture aziendali in ambito nazionale, ed alle nuove iniziative imprenditoriali finalizzate a processi di diversificazione delle attività.
- Mantenimento delle virtuosità aziendali

Per le imprese strutturate con più unità operative sul territorio nazionale, gli accordi saranno stipulati a livello nazionale.

Per la sottoscrizione degli accordi si applicheranno le stesse procedure previste dall'art. 11 bis.

Le OOSS comunicheranno all'Ente Bilaterale di riferimento, a fini statistici, la sottoscrizione degli accordi.

Flessibilità personale viaggiante:

Viste le esigenze del settore, nello specifico contesto economico, le Parti, a livello aziendale, in un'ottica di condivisione sui temi dell'organizzazione del lavoro e dietro riconoscimento di un'indennità sostitutiva, per il solo personale viaggiante inquadrato al 3 livello Super potranno sottoscrivere intese modificative delle previsioni contrattuali in materia di riposo settimanale e di distribuzione dell'orario di lavoro.

Commissione settore autotrasporto

Attivazione Commissione.


Sottoscrizione contrattuale

Le parti assumono l'impegno di adoperarsi al fine di rinnovare il CCNL entro il mese Luglio 2013, avendo definito i seguenti temi ancora sospesi:

- punto 6) dell'articolo sulla premialità;
- Personale viaggiante inquadrato nel 3° liv. super adibito ad attività specializzate con la possibile individuazione di una specifica indennità e del percorso che preveda l'eventuale recepimento di uno specifico livello contrattuale;
- Personale viaggiante inquadrato nel livello 3° super adibito a attività multi periodali;
- definizione ed applicazione degli aumenti contrattuali;
- Sanilog: previsione obbligazione alternativa, tenendo conto di quanto previsto nella sezione artigiana;
- Misure idonee a disincentivare l'assenteismo del personale viaggiante;
- Definizione della parte autotrasporto della sezione artigiana.

Flessibilità personale non viaggiante

Le parti assumono l'Impegno di definire nel corso della trattativa per il rinnovo del CCNL i temi inerenti alla flessibilità del personale non viaggiante



A collection of handwritten signatures and initials in black ink, arranged in several rows. The signatures are highly stylized and cursive. Some are accompanied by small marks like a checkmark or a 'v'.